



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 27 del 09/07/2021

Oggetto: Misure per la tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute pubblica su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che

- San Teodoro è un Comune ad alta vocazione turistica
- nel periodo estivo si registrano fenomeni di abbandono dei contenitori di bevande sul territorio comunale, con incontrollata diffusione di materiali che, oltre a deturpare il suolo pubblico, comportano un aumento del rischio per l'incolumità delle persone visto il potenziale loro improprio utilizzo quali oggetti contundenti atti ad offendere;
- gli episodi capaci di porre a nocumento la sicurezza urbana rischiano di acuirsi, in particolare, con la oramai avviata stagione estiva, quando di consueto si registra un maggior afflusso di persone nelle zone centrali del Comune di San Teodoro, per intrattenersi presso, o nei pressi, di esercizi pubblici o commerciali anche dopo l'orario di chiusura;

Considerato che per prevenire tali fenomeni risulta necessario, procedere ad una limitazione degli orari di consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro e lattine, consentendone la consumazione solo nei locali adibiti alle attività di somministrazione e nelle aree adiacenti in concessione se pubbliche o in disponibilità se private, per l'esercizio delle suddette attività, al fine di assicurare un controllo adeguato, da parte degli esercenti autorizzati ai sensi dell'art 86 del testo unico leggi di pubblica sicurezza e altresì sul rispetto dei divieti stabiliti dalla legge circa le modalità di somministrazione e vendita di alcolici;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di momenti di aggregazione che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti o delimitati, in particolare nel centro urbano;

Ritenuto di dover assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti agli eventi programmati nella stagione estiva teodorina;

Considerato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

Considerato altresì che è precipuo compito dell'Amministrazione Comunale tutelare le condizioni di civile convivenza e di vivibilità delle aree urbane, contribuendo ad impedire possibili fenomeni di degrado;

Ritenuto che l'adozione delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e di degrado riconducibili al consumo itinerante di bevande e alimenti in contenitori di vetro e lattine;

Appurato che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art.8 del D.L.20/2/2017, n.14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Vista la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n.14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Richiamato l'articolo 4, comma 1° del Decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'Amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, sulla base della comparazione tra esigenze e interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Visti:

- l'articolo 7 bis , 50 e 54 comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n.94 del 15 luglio 2009 con particolare riguardo all'articolo 3;

- la Legge n.689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto legge 20/02/2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

In tutto il territorio comunale è fatto divieto di consumo itinerante su aree pubbliche di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e o lattine di tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi;

DISPONE

a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi;

AVVISA

che, fatte salve le responsabilità civili e penali, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00 (art.7 bis D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.);

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione dell'art.29 del D.Lgs.n.104 del 02/07/2010 potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;
- ovvero, in alternativa, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.

Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni.

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
- venga notificata a **tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e in sede itinerante, di attività artigianali**
- sia trasmessa mediante PEC alla: PREFETTURA Nuoro

- alla QUESTURA di Nuoro;
- alla Tenenza dei Carabinieri di San Teodoro;
- al Commissariato di Polizia di Siniscola
- alla GUARDIA di FINANZA

San Teodoro, 09/07/2021

Il Sindaco
Dott.ssa DERETTA RITA